



REGIONE BASILICATA

PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE

PIANO DEL PARCO

1



ELABORATO

NORME DI GESTIONE

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
E MODALITA' OPERATIVE

AGGIORNAMENTO
D.C.D. N. 64 DEL 11.09.2019

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

FINALITÀ E PRINCIPI

- 1) La presente disciplina regola la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane secondo quanto stabilito nell'art. 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sviluppo economico e sociale delle collettività ricadenti all'interno del Parco. Le stesse si intendono quali Norme Transitorie vigenti fino alla approvazione dell'apposito Regolamento del Parco definito ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 47/1997.
- 2) Nel territorio del Parco la raccolta dei funghi epigei spontanei è comunque subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco saranno costantemente monitorati attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.

RACCOLTA DEI FUNGHI

- 1) Per "raccolta", ai sensi della presente disciplina, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie.
- 2) E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie.
- 3) La raccolta dei funghi nelle aree autorizzate del territorio del Parco Regionale è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella presente disciplina.

**AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA. – VEDI MODALITA'
OPERATIVE PAG. 11**

- 1) Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposita autorizzazione a validità personale, secondo le seguenti Tipologie di fruitori :
 - a. residenti nei comuni del Parco:
 - b. residenti nei comuni confinanti con il Parco
 - c. altri:
- 2) i proprietari o conduttori di terreni a destinazione agricolo-forestale ricadenti in area parco, di estensione superiore ai cinque ettari, pur se non residenti in area parco, sono equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti all'interno del Parco.
- 3) Le autorizzazioni di cui al comma 1 saranno rilasciate dall'Ente Parco su specifica richiesta. Questa dovrà essere corredata da ricevuta di versamento postale effettuato dai richiedenti sul conto corrente postale del Parco. Il versamento postale dovrà essere fatto esclusivamente a nome del raccoglitore e nella causale dovrà essere obbligatoriamente indicato l'anno solare di validità dell'autorizzazione. La mancata indicazione di tali dati equivale al mancato possesso dell'autorizzazione e sarà passibile di analoga sanzione.
- 4) Il raccoglitore durante l'attività di raccolta dovrà portare con se, oltre alla autorizzazione di cui alla presente disciplina, anche una copia dell'opuscolo predisposto dal Parco, contenente la presente disciplina e le indicazioni relative al comportamento da tenere all'interno del Parco. Tale opuscolo è disponibile gratuitamente presso gli Uffici dell'Ente, presso i Comandi Stazione del CFS, presso i Centri Visita e presso numerosi esercizi pubblici dei Comuni del Parco. Sul sito del Parco www.parcogallipolicognato.it sarà inoltre scaricabile e stampabile la versione digitale di tale opuscolo.
- 5) Il costo delle autorizzazioni di cui alla presente disciplina sarà definito con apposita Deliberazione di Consiglio Direttivo. Per i residenti in area parco tale costo viene decurtato del 50%. (**vedi pagina 11**)
- 6) I tesserini verranno rilasciati presso la Sede dell'Ente. Su richiesta scritta, redatta sull'apposito modulo, l'Ente Parco invierà tali tesserini

anche via posta ordinaria.

- 7) L'Ente Parco, in considerazione della disponibilità della risorsa fungina e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso, si riserva di limitare o sospendere il rilascio delle autorizzazioni, dandone adeguata ed opportuna informazione preventiva.
- 8) Il ricavato derivante dal rilascio delle autorizzazioni sarà utilizzato dal Parco, compatibilmente con le esigenze di bilancio e sentita la Comunità del Parco, per finanziare interventi di manutenzione della rete sentieristica nonché di manutenzioni e miglioramenti ambientali, di monitoraggio sugli effetti della raccolta sull'ecosistema, di informazione ed educazione sulla tematica dei funghi, sul loro ruolo nell'ecosistema e sulle corrette modalità di raccolta.
- 9) Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e sotto la sua responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
- 10) I proprietari di edifici ad uso abitativo all'interno del Parco Regionale che abbiano la residenza al di fuori dei comuni del Parco, sono comunque equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti nei comuni del Parco. Al momento della richiesta dell'autorizzazione dovranno esibire idonea attestazione o autocertificazione di proprietà di un immobile di tale tipologia.

LIMITI ALLA RACCOLTA

- 1) L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco consente la raccolta sino ad un massimo di Kg. 3 (tre) (salvo il caso di un singolo esemplare o un cespo di esemplari concresciuti di maggior peso), di cui non più di 1 (uno) kg di Amanita caesarea (Ovolo buono) ed 1 (uno) kg di Calocybe gambosa (Prugnolo).
- 2) Il superamento dei quantitativi di cui sopra per oltre il doppio dei limiti previsti costituisce pregiudizio per la conservazione della risorsa fungina e rappresenta dunque ulteriore infrazione sanzionata secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 60.

MODALITÀ DI RACCOLTA

- 1) La raccolta è ammessa esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, dal sorgere del sole fino al tramonto.
- 2) I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto.
- 3) Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- 4) I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.
- 5) E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei paesaggi e per le pratiche colturali autorizzate e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
- 6) Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo Buono) allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.
- 7) La raccolta della Calocybe gambosa (Prugnolo), per ragioni di salvaguardia della specie, è ammessa solo a partire dal 15 aprile di ogni anno.
- 8) Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate, è vietata la raccolta per le specie di seguito elencate di esemplari con dimensioni minime del cappello inferiori a :
 - cm. 4 (quattro) per il genere Boletus ;
 - cm. 2 (due) per la Calocybe gambosa (Prugnolo) e per il Cantharellus cibarius (Gallinaccio) .
- 9) La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli

immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari o possessori; infine la raccolta è vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di m. 20 dal margine della carreggiata di strade statali e provinciali, nelle aree a discarica, nelle aree industriali e artigianali.

RACCOLTA A FINI SCIENTIFICI

- 1) L'Ente Parco può autorizzare la raccolta di funghi, anche in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente disciplina, per particolari necessità di ricerca scientifica, o eccezionalmente in occasioni di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.
- 2) La deroga ai limiti e ai divieti dovrà essere autorizzata nominalmente ed indicando, ove possibile, località, modalità e limiti della raccolta.
- 3) Le richieste di autorizzazione a fini scientifici devono pervenire al Parco almeno 20 giorni prima del/i giorno/i richiesto/i.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI FUNGHI A SCOPO ECONOMICO

- 1) Tramite procedure di formazione e selezione individuate con appositi atti degli Organi dell'Ente, il Parco può attribuire ai soggetti che possiedono i requisiti sotto specificati, il titolo di "Raccogliitore a scopo economico di funghi epigei spontanei nel territorio del Parco".
- 2) L'attribuzione della qualifica di raccogliitore a scopo economico è subordinata anche alla sottoscrizione di un apposito protocollo, da approvarsi nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, relativo alla commercializzazione dei funghi raccolti attraverso programmi che ne valorizzino e caratterizzino la provenienza, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie. Nell'ambito di tale protocollo potrà essere prevista la possibilità di cessione, anche onerosa, ai raccoglitori professionali abilitati dei funghi eventualmente confiscati dal Parco secondo quanto previsto dal successivo art. 60.
- 3) Oltre al rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, comprese quelle di carattere fiscale e commerciale, per l'ottenimento del riconoscimento della qualifica di raccogliitore a scopo economico nel Parco i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Residenza nel perimetro del Parco o nel territorio di uno dei comuni ad esso confinanti, da almeno due anni.
 - b) Assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per reati contro l'ambiente.
- 4) Ai raccoglitori a scopo economico abilitati dall'Ente Parco è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei per tutti i giorni della settimana e senza limiti di quantità giornaliera di raccolta, fermo restando però tutti gli altri limiti come quelli quantitativi previsti all'art. 54 per l'*Amanita caesarea* e per la *Calocybe gambosa*.
 - 5) L'attribuzione della qualifica di raccoglitore a scopo economico è effettuata a tempo indeterminato. L'Ente Parco potrà procedere alla sospensione o alla revoca della qualifica in caso di violazione, sia di tipo amministrativo che penale, alle vigenti normative in materia ambientale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario al fine di garantire il rispetto delle finalità istitutive del Parco.
 - 6) Con appositi atti di Consiglio Direttivo potranno essere individuati territori interni al Parco, appositamente tabellati, nei quali, per ragioni di riduzione dell'impatto antropico sugli ecosistemi e sulle specie di interesse prioritario, la raccolta dei funghi è vietata.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI FUNGHI A SCOPO EDUCATIVO

- 1) Le guide ambientali ed escursionistiche riconosciute dalla Regione Basilicata, che abbiano frequentato e superato un percorso formativo appositamente predisposto dal Parco, possono accompagnare nel territorio del Parco gruppi di massimo 25 persone per l'effettuazione di attività di raccolta dei funghi a scopo educativo.
- 2) A tale scopo le guide dovranno acquistare presso l'Ente Parco autorizzazioni giornaliere, sotto forma di appositi tesserini, da cedere ai componenti del gruppo, così come disciplinato per le strutture ricettive al successivo articolo 57.
- 3) La raccolta dei funghi effettuata dalle persone accompagnate dalle guide abilitate, dovrà rispettare i limiti e le norme previste nella presente disciplina. I raccoglitori accompagnati dalle guide come sopra descritte, possono essere anche minorenni.

- 4) Per l'effettuazione della raccolta dei funghi ai sensi del presente articolo non è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco; la guida che accompagna i raccoglitori dovrà però mostrare al personale di sorveglianza, in base a semplice richiesta verbale, la ricevuta fiscalmente valida, nominalmente rilasciata al singolo raccoglitore per la prestazione di accompagnamento e guida, ai sensi della vigente normativa.
- 5) L'abilitazione alla guida per l'attività di cui al presente articolo potrà essere revocata a seguito di accertato comportamento contrario alle norme della presente disciplina ed alla restante normativa del Parco. Entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna guida abilitata presenta all'Ente Parco una breve relazione sull'attività svolta con l'indicazione del numero di raccoglitori accompagnati e delle giornate di raccolta effettuate.

RACCOLTA DEI FUNGHI DA PARTE DEGLI OSPITI DI ATTIVITÀ RICETTIVE

- 1) Le strutture ricettive situate all'interno del territorio del Parco possono acquistare presso l'Ente Parco un numero limitato (definito con appositi atti dell'Ente) di autorizzazioni giornaliere, sotto forma di appositi tesserini, da cedere esclusivamente ai propri ospiti.
- 2) I predetti tesserini dovranno essere compilati a cura del gestore della struttura, riportando i dati del raccoglitore, della giornata di raccolta e della struttura ricettiva che ha ceduto il tesserino. Tali dati andranno riportati anche sulla matrice del tesserino stesso.
- 3) Contestualmente alla cessione di tali autorizzazioni il gestore della struttura ricettiva dovrà consegnare copia del presente regolamento e del materiale informativo eventualmente prodotto e distribuito dal Parco.
- 4) Il gestore della struttura dovrà impegnarsi a dimostrare, dietro semplice richiesta verbale del personale di sorveglianza del Parco, che il soggetto al quale è stata ceduta l'autorizzazione sia effettivamente registrato come ospite presso la struttura stessa. Il gestore della struttura dovrà inoltre restituire al Parco le matrici dei tesserini ceduti debitamente compilate, per le verifiche del caso.

VIOLAZIONI E SANZIONI

- 1) Ogni punto contenuto negli articoli precedenti costituisce disposizione dell'Ente Parco, per cui in caso di violazione alle norme delle presenti disposizioni il personale accertante eroga, come previsto dall'art. 30, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per ciascuna infrazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave; si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dalla presente disciplina.
- 2) In caso di violazioni commesse all'interno delle Riserve Naturali dello Stato, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981.
- 3) In caso di confisca di funghi, a seguito di accertamento di violazione delle presenti disposizioni, il personale del Corpo Forestale dello Stato può procedere all'immediata distruzione del materiale confiscato, in presenza del verbalizzato, qualora ricorrano difficoltà di trasporto o conservazione dei funghi stessi. Di tale distruzione sarà fatta nota nel sommario processo verbale relativo all'infrazione. L'Ente Parco si riserva in ogni caso la possibilità di cedere a terzi i funghi confiscati, secondo procedure individuate dalla Giunta Esecutiva.
- 4) In caso di utilizzo di attrezzi vietati dalla presente disciplina (contenitori non idonei, rastrelli, uncini ecc.) l'organo di sorveglianza provvede al loro sequestro, redigendone apposito verbale;
- 5) In caso di sanzione per raccolta di funghi in assenza di autorizzazione, nel sommario processo verbale redatto dall'organo di sorveglianza alla somma della sanzione secondo quanto previsto al comma 1 dovrà essere aggiunta la somma pari al costo dell'autorizzazione non posseduta.
- 6) A coloro i quali trasgrediscano alle disposizioni della presente disciplina contenute agli articoli 52 comma 3 (raccolta in zona A), e comma 4 (raccolta senza autorizzazione), art. 53 comma 3 (mancata indicazione sul versamento postale del nome del titolare, dell'anno solare di validità

dell'autorizzazione), art. 54 comma 2 (superamento dei limiti di raccolta oltre il doppio del consentito), viene automaticamente revocata l'autorizzazione alla raccolta per il residuo di validità dell'anno solare in corso. Di tale revoca viene dato atto nel verbale amministrativo elevato dall'Organo di vigilanza. A coloro i quali trasgrediscano alle altre disposizioni del presente regolamento la revoca si applica in caso di recidiva entro 2 anni dalla prima infrazione.

- 7) Salvo che il fatto costituisca reato, in ragione di comportamenti continuati che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge 394/91, a chi eserciti la raccolta dei funghi in regime di revoca a seguito dell'applicazione del comma 6 del presente articolo, oltre a quelle previste per la raccolta senza autorizzazione si applica una ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 /81, e viene interdetto il diritto all'autorizzazione per l'anno solare successivo.

MODALITA' OPERATIVE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI IN AREA PARCO

Autorizzazione alla raccolta:

1) Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposita autorizzazione a validità personale, secondo le seguenti Tipologie di fruitori:

- **Residenti nei comuni del Parco;**

- **Residenti nei comuni confinanti con il Parco;** (Albano di Lucania, Anzi, Campomaggiore, Cirigliano, Corleto Perticara, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Laurenzana, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Trivigno.

- **Altri:**

A) i proprietari o conduttori e loro componenti il nucleo familiare, di terreni a destinazione agricolo-forestale ricadenti in area parco, di estensione superiore ai cinque ettari, pur se non residenti in area parco, sono equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti all'interno del Parco.

B) i proprietari di edifici ad uso abitativo e loro componenti il nucleo familiare, all'interno del Parco Regionale che abbiano la residenza al di fuori dei comuni del Parco, sono comunque equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti nei comuni del Parco.

C) Ospiti strutture ricettive del Parco (vedi Norme di Gestione – Disciplina Raccolta Funghi – paragrafo *“Raccolta Funghi da parte di ospiti di attività ricettive”*);

D) Partecipanti ad attività didattico – educative. vedi Norme di Gestione – Disciplina Raccolta Funghi – paragrafo *“Attività di raccolta dei funghi a scopo educativo”* ;

- 2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 saranno rilasciate dall'Ente Parco su specifica richiesta. Questa dovrà essere compilata **su apposita modulistica scaricabile dal sito del Parco** – www.parcogallipolicognato.it - le richieste possono essere trasmesse tramite:
- mail: (info@parcogallipolicognato.it);
 - Pec: (parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it)
 - Tramite poste, corriere o consegnate a mano.

- 3) Le richieste devono essere corredata da:

- **ricevuta di bonifico bancario** intestato a Parco Gallipoli Cognato su Iban riportato in modulistica. Il versamento dovrà essere effettuato dai richiedenti, fatto esclusivamente a nome del raccoglitore e nella causale dovrà essere obbligatoriamente indicato l'anno solare di validità dell'autorizzazione. La mancata indicazione di tali dati equivale al mancato possesso dell'autorizzazione e sarà passibile di analoga sanzione.
- **Copia del documento di identità.**
- **Copia del titolo di proprietà (nel caso di richiedenti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere A e B del comma 1)**

In alternativa al versamento tramite bonifico bancario, si potrà procedere al pagamento diretto allo sportello economato dell'Ente presso la sede del Parco.

Costo delle Autorizzazioni:

- I. € 5,00 per anno solare per i residenti in area Parco;
- II. € 10,00 per anno solare per i residenti nei comuni confinanti con il Parco;
- III. € 2,00/ giorno, per ciascun ospite di struttura ricettiva o partecipante ad attività didattico – educative.

RIMANDO ALLA NORMATIVA

- 1) Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.